



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"GRUPPO STORICO FRIULI COLLINARE - MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DI RAGOGNA - APS"

Articolo 1 (COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

- 1.1) Lo scopo dell'Associazione è garantire la continuità dell'impegno culturale, civico e solidaristico dimostrato in quindici anni di vita dall'Associazione culturale "Gruppo Storico Friuli Collinare" attenendosi rigorosamente agli emendamenti costitutivi apportati con voto unanime degli associati allo Statuto della suddetta Associazione culturale, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e successive modificazioni (da qui in avanti, individuato come CTS e ss.mm.) e delle leggi in vigore, e riconoscere l'impegno profuso nella fattiva opera di realizzazione, di allestimento, di promozione e di aggiornamento del Museo della Grande Guerra di Ragnogna.
- 1.2) La nuova denominazione dell'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta è "Gruppo Storico Friuli Collinare - Museo della Grande Guerra di Ragnogna - APS", utilizzabile anche nella forma abbreviata "Gruppo Storico Friuli Collinare APS" (da qui in avanti, individuata come "l'Associazione").
- 1.3) L'Associazione ha sede legale in Via Nievo n. 10, a Ragnogna (UD), Italia. L'eventuale trasferimento della sede entro il territorio del Comune di Ragnogna non costituisce modifica statutaria.
- 1.4) L'Associazione ha durata illimitata.



Articolo 2 (FINALITÀ - SETTORI - ATTIVITÀ D'INTERESSE GENERALE - ATTIVITÀ DIVERSE)

- 2.1) L'Associazione esercita in via principale attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prestate in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; opera prevalentemente nei settori della ricerca storica, della cultura, della formazione, della divulgazione culturale, del turismo-culturale, dell'educazione alla memoria, della promozione del territorio, con particolare ancorché non esclusivo riferimento a ciò che riguarda la Prima Guerra Mondiale, il Risorgimento, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda ed i luoghi anche europei dove si sono svolti le vicende e gli avvenimenti.
- 2.2.) L'Associazione è un soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non persegue finalità di lucro; s'ispira ai principi di gratuità, democraticità e non discriminazione.
L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.
- 2.3.) Per conseguire le proprie finalità, l'Associazione pone in atto le seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del CTS e ss.mm.:
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera d) del CTS e ss.mm.).
 - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera f) del CTS e ss.mm.), ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss. mm., nonché ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.78 ss. mm. e ai sensi delle normative regionali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico legato alla Prima Guerra Mondiale, al Risorgimento, alla Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra Fredda e del Catasto dei Graffiti della Grande Guerra di proprietà dell'Associazione.
 - Formazione universitaria e post-universitaria (ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera g) del CTS e ss.mm.).
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera i) del CTS e ss.mm.).
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera k) del CTS e ss.mm.).
- 2.4) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra citate, a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, ai sensi dell'art.6 del CTS e ss.mm..

Articolo 3 (INIZIATIVE SPECIFICHE)

3.1) Per il perseguimento delle finalità e nell'ambito delle attività di cui all'articolo precedente, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti iniziative specifiche:

- a. Organizzazione, gestione, promozione di realtà museali, esposizioni permanenti e/o temporanee, parchi, sentieri e percorsi tematici, inclusi siti e aree all'aperto, anche avvalendosi di personale specificatamente preparato e formato.
- b. Realizzazione, gestione, promozione, divulgazione, pubblicazione di censimenti, studi, ricerche, libri, cataloghi e simili strumenti di approfondimento.
- c. Organizzazione, promozione, partecipazione, collaborazione ad attività di carattere culturale e turistico-culturale, quali per esempio convegni, conferenze, incontri, visite guidate, escursioni, mostre, fiere, ecc, anche on line.
- d. Realizzazione, gestione, utilizzo di risorse necessarie alla divulgazione di contenuti e di attività, quali per esempio puramente indicativo siti internet, locandine, attività a carattere editoriale, social network, pubblicazioni e riviste, riprese video.
- e. Organizzazione, promozione, partecipazione a iniziative di formazione e di didattica.
- f. Promozione e sviluppo di attività di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, archeologiche, archivistiche, architettoniche, culturali, etnoantropologiche, paesaggistiche, ambientali, naturalistiche e sociali e del patrimonio ad esse connesso, sia materiale sia immateriale, identitari della comunità ragognese e della Regione Friuli Venezia Giulia.
- g. Adozione di collaborazioni, convenzioni, rapporti di partenariato con istituzioni, enti locali, enti pubblici, scuole, istituti, fondazioni, associazioni, enti privati e altri soggetti terzi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, le cui finalità non contrastino con quelle dell'Associazione.
- h. Promozione e sviluppo di attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (corsi e iniziative di socializzazione, proposte culturali e turistiche specifiche per la terza età, adesione a progetti specifici destinati alla popolazione scolastica, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie).
- i. Apertura e gestione di circoli per gli associati.
- j. Qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi statuari, nel rispetto della legge e delle prescrizioni con cui il CTS e ss.mm. qualifica le attività proprie di un'Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 4 (MEZZI DEPUTATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE - RISORSE ECONOMICHE)

4.1) Per il raggiungimento delle finalità statuarie, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'impegno e dell'attività di volontariato dei propri associati; nei limiti precisati dall'art.36 del CTS e ss.mm., l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche prestate dai propri associati.

4.2) Per il raggiungimento delle finalità statuarie, l'Associazione può avvalersi di convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del CTS e ss.mm.; altresì, può aderire ad / collaborare con altri organismi, a patto che non perseguano scopi avversi a quelli statuari e a quelli ammessi dalla legge.

4.3) Sono mezzi deputati al raggiungimento delle finalità statuarie le risorse economiche dell'Associazione, ossia: le quote associative, il patrimonio, le rendite patrimoniali, i contributi concessi da persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private, i proventi derivanti dall'erogazione di servizi, i proventi derivati da lasciti testamentari, i proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS e ss.mm. e ogni altra risorsa ottenuta nel rispetto della legge, delle prescrizioni vigenti che regolano la vita di un'Associazione di Promozione Sociale e dello Statuto.

Articolo 5 (PATRIMONIO - DESTINAZIONE IN CASO DI SCIoglimento - DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI)

5.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione, incluse le donazioni e i lasciti di beni mobili e immobili fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio; il patrimonio è utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie.

5.2) In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS e ss.mm. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo Sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

5.3) All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati o a terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



Articolo 6 (SOCI – ADESIONE – ESCLUSIONE - RECESSO)

6.1) L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero degli associati. È espressamente prevista l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa, secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del CTS e ss.mm.. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente art. 6, cc. 3, 4 e 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'Associazione, compresi i provenienti dai luoghi anche europei dove si sono svolti le vicende e gli avvenimenti.

6.1) Gli associati si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati onorari;
- c) Associati ordinari.

Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono associati onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a associato onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione. Sono associati ordinari le persone fisiche e gli Enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ottengono l'iscrizione ai sensi del presente Statuto. Possono ammettersi come associati anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

6.2) Chi intende ottenere la qualifica di associato ordinario deve presentare all'Organo di Amministrazione specifica domanda scritta, che dovrà riportare:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Può fare richiesta di essere ammesso come associato anche un minorenni, in tal caso la richiesta dovrà essere sottoscritta ed approvata da chi ne esercita la patria potestà. L'associato minorenne potrà partecipare alle attività dell'Associazione e potrà essere presente in Assemblea, senza aver diritto di voto o di essere eletto nelle cariche sociali. Potrà esprimere considerazioni, portare proposte ed istanze in merito alle attività sociali e sottoporle all'Assemblea.

La domanda viene esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento e, trascorso tale termine, si intende accettata e quindi ratificata dall'Organo di Amministrazione. In caso di rigetto della domanda il rifiuto deve essere motivato e notificato al candidato che, entro sessanta giorni dalla ricezione del rifiuto, può richiedere all'Assemblea di pronunciarsi in seconda istanza per decidere in merito alla questione con valenza definitiva. L'Assemblea si esprimerà in merito in occasione della prima successiva convocazione a norma di Statuto.

6.3) La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o recesso.

6.4) L'esclusione di un associato dall'Associazione è deliberata in prima istanza dall'Organo di Amministrazione per motivazioni relative a:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) dichiarazione di interdizione o inabilità;
- c) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- d) comportamento lesivo ai danni dell'Associazione e dei suoi scopi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. L'Assemblea si esprimerà in merito in occasione della prima successiva convocazione a norma di Statuto.

6.5) L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Articolo 7 (DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI)

7.1) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri indicati da questo Statuto. Al momento dell'Assemblea, constatato il regolare versamento della quota associativa, ciascun associato ha diritto:

- a) di voto per l'elezione degli organi direttivi e per ogni altra questione di competenza dell'Assemblea, solo in caso di maggiore età;
- b) di essere eletto alle cariche direttive, solo in caso di maggiore età;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, solo in caso di maggiore età;
- d) a ricevere il documento che comprova la qualifica di associato dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali in uso all'Associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- h) di esaminare i libri Sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non può essere asportata o riprodotta attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente può formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

7.2) Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

7.3) I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

8.1) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- e) L'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti, quando previsti ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS e ss.mm..

Articolo 9 (ASSEMBLEA)

9.1) L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati entro i 30 giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale in modo da discutere il rendiconto economico dell'esercizio chiuso. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta generalmente tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da comunicarsi agli associati quindici giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso rispetto alla sede sociale, purché si trovi in territorio italiano. La comunicazione può essere fatta mediante pubblica affissione e/o mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o a mezzo di servizi di messaggistica ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

9.2) In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati. Mancando tale maggioranza, l'Assemblea si intende convocata in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti. Per la validità dell'Assemblea inoltre Presidente (o Vice Presidente in caso di assenza del Presidente) e il Segretario verbalizzatore devono trovarsi presenti contemporaneamente nella stessa sede di svolgimento dell'Assemblea.

9.3) La partecipazione all'Assemblea ed il voto sono validi sia quando l'associato è fisicamente presente nel luogo dell'Assemblea, sia quando l'associato si collega con modalità di videoconferenza alla sede dell'Assemblea, garantendo in ogni caso la riconoscibilità dell'associato stesso.

9.4) Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

9.5) Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare le relazioni del Presidente;
- c) eleggere e revocare gli organi sociali;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare in merito a ricorsi relativi a non ammissione degli associati e ad esclusione degli associati;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della Associazione;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo e/o dallo Statuto alla sua competenza;
- n) nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo o il Revisore legale dei conti.

9.6) Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti gli associati avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 10 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

10.1) Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 9).



L'Assemblea straordinaria, in convocazione unica, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati. Essa decide con votazione a maggioranza dei presenti. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 11 (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE O CONSIGLIO DIRETTIVO)

11.1) L'Organo di Amministrazione è composto da un numero dispari di elementi compreso tra cinque e sette, è eletto dall'Assemblea degli associati e rimane in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli associati. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

11.2) L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo. L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

11.3) La partecipazione e il voto presso l'Organo di Amministrazione sono validi sia in presenza fisica di ciascun amministratore, sia qualora uno o più amministratori si colleghino con modalità di videoconferenza alla riunione.

11.4) L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori. Può, inoltre:

- a) proporre, promuovere, gestire, l'attività dell'Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

11.5) Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione svolgono il loro incarico di amministratori gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione riscontro analitico e giustificato dei costi sostenuti. L'amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

11.6) Possono partecipare alle sedute dell'Organo di Amministrazione, su invito e senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

Articolo 12 (PRESIDENTE)

12.1) Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea degli associati, facendone eseguire le deliberazioni. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale degli associati;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito in ogni sua prerogativa dal Vice Presidente.

Articolo 13 (LIBRI SOCIALI)

13.1) Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 del-CTS e ss.mm., l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- e) dell'Organo di Controllo, qualora nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, qualora nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

Articolo 14 (ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE DEI CONTI)

14.1) Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del-CTS e ss.mm. si dovrà procedere alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. Essi devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del-CTS e ss.mm. si dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti, il Collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Articolo 15 (VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 16 (LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 (ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO)

17.1) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rispettivo rendiconto economico finanziario è annuale e formato da:

- a) conto consuntivo, che rappresenta le entrate e le spese sostenute durante l'esercizio sociale trascorso;
- b) conto preventivo, che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

17.2) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, dove può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 18 (PATRIMONIO – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI – DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO)

18.1) Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.



18.2) All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 8, del-CTS e ss.mm.).

18.3) In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del-CTS e ss.mm., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19 (NORMA DI RINVIO FINALE)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e ss.mm. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 20 (NORMA TRANSITORIA)

L'uso formale dell'acronimo APS previsto nella denominazione sociale "**Gruppo Storico Friuli Collinare - Museo della Grande Guerra di Ragogna - APS**" è subordinato all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS ed acquista efficacia automatica successivamente all'iscrizione al registro.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del RUNTS.

Nota a margine: Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria convocata in data 13/01/2024, è sottoscritto in ognuna delle sue 8 (OTTO) pagine dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea e verbalizzatore.

Va a modificare lo Statuto in essere, approvato in Assemblea in data 20/02/2008 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Udine in data 04/03/2008 al n. 2579 serie 3 - Privati.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Sig. 

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria e verbalizzatore

Sig. 